

PROVINCIALE

T. SEGLIANI

Ente

D'Errico

491

MATERA

BIBLIOTECA

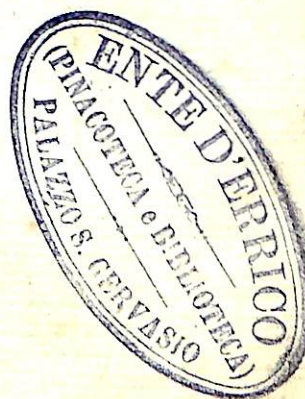
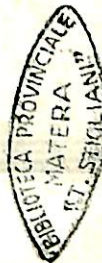
82485

PER
L'AVVOCATO BORRELLI
CONTRA
LA SIGNORA M.L.L.

— DEC —
SECONDA EDIZIONE

CON
UN' APPENDICE
ED ALCUNE ALTRE GIUNTE.

ge 1



BORRELLI NON FU MAI L' AVVOCATO DI LADY MILL.
Parole della memoria scritta per lei in prima istanza , pagina 40 verso 10.



*L*ettera della signora Mill a Borrelli in data del 29 luglio 1826. » O' l' onore di acchiuderle due ordini , l' uno per » il sig. de Pascale a saldo di due. 22. o6. , ammontare delle » spese nella causa di Totti , e l' altre serve in testimonianza » della mia gratitudine per avermi fatto l' onore di difendere le » mie ragioni nella medesima ; avendo lasciata la somma in » bianco , affinchè lei ci aggiunga la somma che le piace ; ben » certo che io avrò per rato e fermo quel che farà. Ed anche » gli cercherei scusa di non aver prima adempiuto a questo mio » dovere verso di lei ed il sig. de Pascale , se ne trovassi alcuna che appagasse me medesima : onde mi rimetto alla sua » nota compiacenza.

Lettera dell' 8 agosto 1826 in risposta ad altra , con cui Borrelli le respinge l' ordine in bianco.

» Pure avvenne che al vostro ritorno (dall' estero) mi » trovai , come al solito , pronta a cadere la preda della speculatrice avarizia. Nel qual caso , se io ò creduto di poter richiedere l' avvantaggio de' vostri lumi PER DIFENDERMI ; fu » certamente co' l' pensiero di retribuirvi il servizio rendutomi. » E come altrimenti provarvi il mio disinteressato modo di procedere che nell' offrirvi quel che la LIBERALITA' de' vostri principii non vi permette di accettare ? ec.

Lettera del 19 aprile 1829.

Mi vedo costretta di tediare un'altra volta per sapere queste particolarità , affinchè non perda l' effetto delle sue CONTINUE buone intenzioni in mio favore : per cui sotto i suoi auspicii esco sempre TRIONFANTE delle persecuzioni intentatemi da' maligni.

Lettera del 20 aprile 1829.

Ma mi rimetto con tutta sicurezza alle sue cure GENEROSE, ben certa che non soccomberò, quando è il tanto avvantaggio di essere appoggiato in maniera così degna.

Lettera del 1 maggio 1830 della signora Mill a Borrelli.

» Colgo l'occasione di rimandarle la chiave del casino a Capodimonte per esibirle i miei sinceri ringraziamenti per lo zelo che à avuta la bontà di dimostrarmi, ageando per me in queste ultime circostanze, COME IN TUTTE LE ALTRE, IN CUI MI A' ONORATO DEL SUO PATROCINIO dappoi il suo ritorno dall'estero - ec.

Lettera del 2 gennajo 1831 della Signora Mill a Borrelli.

» Lei distratto da mille cure per lo più pesanti e noiose deve certamente inclinare ad infastidirsi, quando i suoi CLIENTI vengono ad accrescerne il peso. Io PIU' SPESSO DI QUEL CHE VORREI, SONO UNO DI QUESTI. Ma non ce ne sta alcuno, in cui la ripugnanza è maggiore per il cagionato disturbo; tanto più che non trovo termine a bastanza compito per cercargliene scusa, onde mi confido interamente nella sua bontà «.

CAPITOLO I.

FATTI PRELIMINARI E QUISTIONI CHE NE RISULTANO.

§. I.

Fatti anteriori al giudizio.

Son già molti e molti anni, da che la inglese signora Mill à stabilito il suo soggiorno in questa capitale. La distinzione de' suoi natali, la coltura del suo spirito e la sua ampia fortuna le davan diritto di occupare un posto elevato nelle relazioni del mondo. Ma non so, se molto accetta a' proprii genitori, disgustata del consorte, da cui viveva divisa, poco amata dalla figliuola, per la quale poscia à contratta un'avversione invincibile, avea creduto di sostituire alla corrispondenza degli uomini il commercio de' cani. Ella dunque ne avea seco nel suo appartamento medesimo tre o quattro dozzine (1): e nella scelta di essi più si lasciava condurre dallo stato d'infelicità, cui li vedeva ridotti, che dalla loro bellezza. Fino a che questi avean vita, era loro liberale delle più tenere cure. Morti, faceva chiuderne con molto pian-

(1) Io son costretto ad esporre tutte queste particolarità, onde rendere intelligibili i fatti relativi alla causa.

to i cadaveri in vasi di terra: e ne confidava il deposito al podere di qualcuno, che sia per grazia, sia per prezzo si accontentasse di accoglierlo. Gli stessi uffici ella rendeva alle galline ed a' colombi, che perivano in sua casa. Ad alcuni individui più distinti della classe canina è stata ancora cortese di monumento sepolcrale: e sia di questi, sia di altri i ritratti lavorati da eccellenti pittori e custoditi da un velo, sono il solo ornamento, il quale penda dalle mura del suo desolato soggiorno.

Son forse omai 23 anni, da che scontenta de' vicini ed accusata da loro, invocò l'assistenza della carica che D. Pasquale Borrelli allora occupava. Fin da quel punto in lui pose la propria fiducia: ed a misura che il buon genio lo andò sciogliendo dagl' impacci de' pubblici impieghi, seppe rendersi più utile la sua assistenza. Ben molta ella fornìgli e svariata materia e di occupazioni e di pene.

Perciocchè in primo luogo ella venne a litigio con tutti i padroni delle case, in cui fece dimora: e però ella ebbe disputa con la contessa della Saponara, co' l' marchese Ventapane, con Carlo Rossi, con Totti e co' l' principe Cassano Aragona (2). Si quistionò con loro or de' danni che le zanne, le zampe e le malattie de' suoi ospiti aveano arrecati a' loro appartamenti, or della conse-

(2) Vedete le lettere della signora Mill, che vanno dal 6 marzo 1826 al 26 settembre 1831 - Vedete pure il certificato del sig. De Pascale.

gna di stanze, la quale era in ritardo, or dell'uso dell'acqua ch'era stata promessa, e che diceasi negata, or del compenso dovuto per la pazienza prestata alla esecuzione degli accomodi (3), or dell'impedimento da lei fatto all'ingresso degli artefici (4) o de' concorrenti al nuovo affitto. Talvolta nacque il pianto dall'aver ella sotterrati in una delle sue stalle i cadaveri de' cani (5), e talvolta pur dal pregiudizio che le lavande di essi avean fatto alle pitture degli appartamenti sottoposti.

La pretesa dissomiglianza fra gli originali ed i ritratti di alcune di queste bestie, animò un'altra lite fra lei ed il pittore che li aveva dipinti. Ella però fu contenta che D. Gio: Battista Aloï, da cui era patrocinata in questa curiosa controversia, si compiacesse di ricevere dall'avvocato Borrelli direzione e consiglio (6).

Mostrò la signora desiderio di acquistare una terra, in cui potesse dimorare solitaria e tranquilla in compagnia de' suoi quadrupedi, e dare anche ad essi orrevol sepoltura. Volle adunque che s'impredesse successivamente trattato co' l'negoziente Mougiardini, co' fratelli Migliorati, con la signora Catalani cessionaria di Niccolassi e con altri, per gli casini che possedeano nel Vomero, in

(3) Lettere del 2 e 12 febbrajo 1831, e del 30 aprile dello stesso anno.

(4) Lettere del 26 settembre e 16 ottobre 1831.

(5) Lettera del 3 ottobre 1830.

(6) Certificato di Aloï.

Portici, in San Giovanni a Toduccio od in Mergellina. Ma con molta attenzione e travaglio studiate da Borrelli le carte; stabiliti in molte sessioni i patti della compera; ed anche qualche volta sborsata la caparra e sottoscritto il contratto; la signora pentissi del suo progetto di acquisto, e rendè vana ogni cura (7).

Un impulso di amor materno suggerì il pensiero di chiamare a se da Nizza la sua unica figliuola. Ma venuta in breve con costei ad aspre e fiere contese, fu vivamente attaccata per la somministrazione degli alimenti presso il ministro d'Inghilterra, il ministro di Sardegna, ond'era oriundo il marito, e le autorità nazionali. Tanto più al sig. Borrelli tornò difficile il difenderla e l'assicurare ad un tempo la sua proprietà ed il suo onore, quanto che la figliuola avendo fatto passaggio dalla credenza anglicana alla romana cattolica; era sostenuta con impegno dalle raccomandazioni immediate del cardinale Consalvi e da quelle del Nunzio (8).

Non è da dire, come spesso ella amasse di prendere dall'avvocato Borrelli regolamenti e consigli. Di queste cose son pieni da un capo all'altro tutti i fogli della sua corrispondenza epistolare: e mostrano che egli ebbe incessantemente ad occuparsi così delle sue minime, che delle sue gravi faccen-

(7) Lettera del 4 novembre 1816 della sig. Mill - Lettera della sig. Catalani - Certificato del sensale de Maria - Foglio di dubbii fatto da Borrelli per lo casino di Migliorati.

(8) Certificato dell'avvocato Franco,

de. Certamente fra quest'ultime ebbe luogo il parere che con molta applicazione e fatica dovè dare alla signora Mill su 'l testamento di sua madre: e quanta fosse l'influenza di cotesto documento su la sua vasta fortuna, può facilmente raccogliersi da una delle sue lettere, nella quale il ridomanda (9). Non minor pena recogli il consultarla su 'l tenore del suo ultimo testamento. Poichè il desiderio di pro-

(9) » Del resto io spero, che sia ben persuaso della mia poca volontà di disturbarla, intertenendola su gli affari miei. Ma » pur devo dirle che l'estratto del testamento di mia madre, » che è lasciato nelle sue mani, QUANDO MI A'RESTITUITE CER- » TE ALTRE CARTE, sarebbe un documento importantissimo nelle » mie circostanze. Lontana dal mio paese, non saprei come fare per averne un altro. Questa essendo carta appartenente ad » un'estera; non poteva, crederei, soggiacere ad alcun sequestro di carte che avrebbe potuto perdersi per la fatalità de' passati tempi. * Superfluo affatto per me sarebbe spiegare, quanto un tal documento è necessario. Lei certo lo sa meglio di » me. ** E benchè l'idea dell'interesse si presenti di rado alla » mia immaginazione; pure sarebbe bene sciocco in me il perdere i miei dritti, mancando di farli valere. Onde mi rimetto con confidenza in lei.

* Allorchè Borrelli rinvìò alla signora le sue carte, ch'ella aveagli richieste; costei gli scrisse che mancava il testamento di sua madre. Ei rispose che no'l trovava, e che il supponeva disperso fra quelle sequestrate nel punto del suo arresto.

** Sì, perchè su 'l testamento Borrelli l'aveva consultata.

I difensori della dama an detto, che non poteva ciò fare, perchè non conosceva le leggi inglesi. Ed a prova di ciò, l'ultimo di essi scrive nella pag. 30. » Se la giurisprudenza è la » notizia delle cose tutte divine ed umane, niuno forse meglio » del signor Borrelli merita il nome di giurisperito. Forse le leggi inglesi non sono cose nè divine, nè umane.

lungare la prosperità de' suoi cani al di là della sua vita, ed il timore d'incorrere nelle querele della figlia e nella violazion delle leggi, sotto le quali era nata, l'avean costituita in un dubbio, in una diffidenza, in un'ambascia, che fieramente l'agitavano, e l'obbligavano ad intraprendere de' sempre nuovi scrutinii (10).

Ma perchè scorrere ad uno ad uno i gravi o piccioli oggetti, di cui ella lo intertenne? Basta il dire che la sig. Mill, gettando su' suoi omeri il sacco ben grave delle sue quistioni giudiziarie, delle sue faccende d'altra specie, de' suoi fastidii e de' suoi gusti; non volle nè trattare affitti, nè apporre gira alle polizze ch'ella aveva a pagare, nè dar fuori la sua sottoscrizione per atto qualunque, nè entrar con chicchessia o per alcuna cosa a trattato, senza aver tolto il suo parere, e senz'aver dimandato l'abbozzo di ciò che ella aveva a scrivere (11). Egli spinse il suo compatimento per le

(10) A ciò appunto si riferiscono quelle parole della signora Mill. » Finalmente lo stato di perplessità e di debolezza, in cui mi trovo adesso, basta per eccitare la pietà. In conseguenza, o signore, la prego di trovare un momento di tornare ad ascoltare, quali sono i miei varii patimenti: perchè sono sì cura che non è indifferente allo stato di una persona che sta senza il minimo conforto. In questo intendimento sperando di vederla ben presto, mi raffermo. *Lettera degli 11 marzo 1832.*

(11) Per gli affitti, vedete le lettere del 30 aprile 1826, del 27 febbrajo 1827, del 5 e 25 ottobre 1829 e del 16 febbrajo 1830.

Per le gire, vedete le lettere del 12 e 20 febbrajo, come pure del 31 aprile e 17 settembre 1831.

debolezze di lei, fino al punto d'intervenire nelle sue quistioni co' domestici (12), fino al punto d'impetrare da' suoi amici e congiunti che fosser larghi di sepolcro alle ossa de' suoi cani (13).

Ma forse nullo sacrificio gli costò maggior pena, che l'averla tante fiate e con tanta insistenza a difendere, contro ogni sua abitudine, presso le autorità di polizia. Qualche volta in fatti i vicini avean vibrati de' sassi contro di lei o di taluno, da cui era accompagnata: altra volta qualcuno de' suoi incaricati le avea sottratte delle somme: frequentemente i suoi servi le avean fatta ingiuria o violenza, di cui li voleva puniti: ed ancor più frequentemente eran essi che querelavansi presso il commissario del quartiere, di non aver potuto ricevere il saldo del lor conto, e di averne anzi riportati maltrattamenti e percosse (14).

Una faccenda in fine giunse di così grave importanza, che costituì in grave rischio l'esistenza di lei. Poichè un segreto inimico determinato a distruggerla profittò del sito campestre, in cui ella

(12) Sarebbe stato indiscreto attediar la gran corte con la esibizion di tutte le lettere che su di simili baruffe la sig. scrisse a Borrelli. Pure ad averne un'idea, si potrà consultar quelle del 3 maggio 1832, del 22 e 23 febbrajo 1833. Potrà vedersene anche un'altra, che porta la data di martedì senz'altra specificazione.

(13) Lettera del 3 ottobre 1830 - Altra in data di martedì senza indicazione di mese ed anno.

(14) Lettera del 26 settembre 1831, in cui si parla degli oltraggi fatti a Santoro, il quale l'accompagnava - Lettere del 3 maggio 1832, 22 e 23 febbrajo 1833 - Lettera del 1 luglio 1818.

soggiornava su la collina di Capodimonte, per isca-
gliar di tratto in tratto nelle sue stanze delle pie-
tre: e seppe ad esse dare direzione sì giusta, che
fu su 'l punto d' infrangere od alla sua cameriera
od a lei stessa la testa. Eccitato dalle sue istanze,
egli ne informò il ministro ed il prefetto di poli-
zia, e qualche volta pur vide le autorità del ri-
partimento. Ogni cura fu vana per la scoperta del
malfattore. Ma le guardie di polizia, da cui fu cin-
ta la sua casa, la sottrassero a' nuovi colpi dello
ignoto assassino (15). Così le sue cure per lei si
elevatoron dalle ossa degli animali a lei cari fino a
tutta la sua fortuna ed alla stessa sua vita.

È da rimarcare che molte delle descritte fun-
zioni furono anteriori all' esilio di Borrelli: altre
posteriori al suo ritorno. Fra le prime, a modo
di esempio, son compresi il suo consulto per lo
testamento della madre di lei, il contratto con
Mongiardini, il litigio con la figlia e co' l pittore,
il procedimento contro colui che le avea frodato
del danajo, ed altre molte faccende che la disper-
sion delle carte e la lunghezza del tempo gli vietan
di documentare. Alle seconde si noverano i
diversi litigii co' padroni di casa, altri progetti di
acquisto, ed altre cento cose, di cui si è fatta

(15) Le circostanze tutte di questo racconto posson racco-
gliersi dalle lettere del 5, 9 marzo e 12 aprile 1830. La sig.
Mill parla in esse specialmente del *pericolo della sua vita* - Ma
queste cose non cura il suo ultimo difensore: e riduce il tutto
ad un *infantile scagliar di pietre*, opera d' *inquieto tristarello*
fanciullo.

menzione. Nell' una e nell' altra epoca la qualità
sempre attiva di consulente della dama fu fissa,
abituale.

Degl' innumerabili servigii che le avea Borrelli
renduti, non avea pensato giammai di domandarle
ricompensa: e si era anzi studiato di allontanare
da essi ogni apparenza mercenaria. La sig. Mill dal-
l' altra parte non perdè di vista i suoi obblighi,
che una tale gentilezza rendeva ancor maggiori.
Alquanti giorni innanzi allo sbandimento di lui,
e quando era ben giusto che i suoi bisogni ricor-
dassero a' suoi clienti i suoi diritti, ella pagogli la
somma di 2000 ducati, di cui ebbe quitanza (16).
Nell' agosto dell' anno 1826 altamente soddisfatta
del modo, con cui era terminata una sua causa,
gl' inviò un ordine in bianco su 'l suo banchiere
Falconnet (17). Gli sembrò giustamente che un' of-
ferta sì vaga non convenisse alla circospezione di
un uomo discreto. D' altra parte ben memore del
pagamento spontaneo, ch' ella gli avea fatto in un
punto, in cui tanti altri clienti da lui eran dis-
parsi; credè di trarne una ragione delicata e cor-
tese di rinviarle ben tosto quell' ordine intatto (18).
Posteriormente desideroso di riabilitar presso il pub-
blico la sua opinione oltraggiata da tanti avversi

(16) Si è scritto che Borrelli dimandò questa somma alla
dama. Nulla è più falso. Per gli ducati 2000 ebbe luogo ad un
di presso quella medesima scena che presenteremo a' nostri giu-
dici, quando esporremo la lettera che la signora gli scrisse sot-
to la data del 26 marzo 1829. Vedi la pag. 33.

(17) V. l' epigrafe di questa memoria e la pag. 29.

(18) A ciò allude la lettera dell' otto agosto 1826.

convocii e da tanti litigii, deliberò d'intitolarle una delle sue opere. La sig. Mill trasse profitto da questa nuova opportunità per offerirgli non una, ma molte e molte volte, e non a voce solamente, ma anche in iscritto altra somma. Ella scorse infino a dire di esser contenta che le rimanesse *una frazione* della propria fortuna (19). Pur non mettendo ad effetto l'intenzione propizia che con tanta insistenza ella i va mostrando; e nè pur dando sentore della quantità almeno prossima, a cui volesse avanzarsi; il sig. Borrelli cercò un modo che portasse ad un tempo queste astrazioni al concreto, e che serbasse le forme della maggiore riserbatezza e della più riguardosa amicizia. In un giorno di aprile del 1829 scrisse adunque alla dama. Le narrò che alcuni debiti il costituivan nel bisogno di tener pronta una somma di duc. 3200; ma che nè pur questa chiedendo, si aspettava che ella realizzasse le sue offerte per la quantità e sotto i modi che più le fosser piaciuti (20). Prese ella una dimanda sì circospetta e gentile in quel senso medesimo, nel quale era fatta: e dappoi che non la trovava in verun modo sproporzionata, e per avventura inferiore a' ricevuti servigii, non mancò di secondarla. Nel 27 di quel mese girogli dunque una polizza di duc. 3200 senz'alcuna indicazione, senza limitazione di sorta: e Borrelli la esigette alcun giorno dopo dal banco.

(19) Lettera del 26 marzo 1829 che sarà inserita in appresso alla pag. . . .

(20) Questa lettera sarà esaminata in appresso.

Fino a questo punto le norme della più squisita cortesia si eran tenute fra le parti. Se Borrelli avea disimpegnate le numerose faccende della signora Sofia Mill nella qualità di un amico che dona all'altro i suoi servigii; ella pur dal suo canto mostrò di largirgli in danajo ciò che le parve opportuno (21). Entrambi furon conseguenti a questa forma convenzionale di mutuamente sdebitarsi: e però ella il ringraziò sempre de' ricevuti servigii, come se nulla giammai avesse a lui dato, ed ei ringraziolla a vicenda delle somme ricevute, come appunto se nulla avesse fatto per lei (22).

Gli mostrò ella il desiderio di riavere le carte che concerneano i suoi affari: ed ei sempre lontano dal nutrir diffidenza, ed ancor prima di ricevere il secondo ed ultimo pagamento, si fe' pregio di rinviarle (23). In cotal modo i loro conti furon saldati a vicenda.

In una anzi delle lettere che posteriormente ella scrisse all'avvocato Borrelli sotto la data del 4 maggio 1830, dichiarò nettamente che fra essi due non esisteva alcun credito o debito; e che dove la bisogna si esaminasse a rigore, ella verrebbe a soccombere (24).

Dopo aver lette le cose or ora riferite, e di

(21) Vedete la citata lettera del 26 marzo 1829 pag. . . .

(22) Di questa verità può far fede tutta la corrispondenza di Borrelli con la signora Sofia Mill.

(23) Lettera rapportata nella nota 9, pag. 7 di questa memoria.

(24) Questa lettera sarà riportata alla pag. . . .

cui ciascuna è guarentita da un documento speciale, che si è indicato nelle note, ciò che resta a riferire, parrà appena credibile. Ma poichè forma la materia dell'attuale giudizio; egli è pur uopo tenerne diligentemente proposito.

Egli è dunque a sapere che nella primavera dell'anno 1833 i piati della dama per gli suoi cani, i suoi conoscenti e vicini erano scorsi a tal segno, che nulla umana pazienza era più atta a comportarli. Non cessava ella di diffonderli, com'era usa di fare, su l'indulgente Borrelli. Ma le sembrava che in ragione delle sue crescenti esigenze, la premura di appagarla in lui venisse più debole. Credette in fine di scorgere nella scemata frequenza delle visite di lui alcun segno del fastidio che lo andasse occupando.

A tali disposizioni sinistre la malevolenza di taluno aggiunse forse il suo soffio. Forse ancora la lunga e crudele malattia che l'avea poco innanzi cruciata, avea renduto suscettivo il suo sistema nervoso delle perturbazioni più strane - Forse in fine era scritto ne' libri del destino, che niuno al mondo le fosse sì strettamente legato da poter evitare il pericolo di aver controversia con lei. Qual che ne fosse il motivo, ella si volse ad individuo di ragguardevol carattere, che non conosciuto di persona, era pur molto stimato dal nostro Borrelli: e pregò che volesse addimandare a quest'ultimo, quando fosse per restituirle i duc. 3200 che gli aveva improntati. L'innocente mediatore adempì la ricevuta commissione in iscritto: e di qual sorpresa la sua lettera fosse cagione a colui, al

quale venne indiritta, non è facile il dire. Pur la meraviglia ed il disdegno non cancellarono i ricordi dell'antica amicizia. Non volle adunque Borrelli alcuna cosa osservare su l'assurdità della dimanda: ma contenne la risposta ad una copia della lettera, con la quale la signora Mill si confessava debitrice, anzi che creditrice di lui. Ei si accingeva a fornire de' chiarimenti più ampii, quando la dama irritata gli scrisse ella stessa: e per tal modo gli scrisse, che o mostrò di supporre di aver Borrelli smarrito ogni documento delle cose intervenute fra loro, o mostrò di averne obbliata la maggiore e miglior parte. Stimò egli buon rimedio all'uno ed all'altro male il darle copia di più lettere, che avea negli anni scorsi ricevute da lei, e che erano sopravvivate alla lunghezza del tempo ed a' suoi molti infortunii. Ma i seguenti fatti mostreranno che il tentativo fu vano.

Fatti del giudizio.

Ecco adunque la sig. Mill chiamar Borrelli in giudizio e ridomandargli la somma di duc. 5200 che dicea di avergli improntati, e gl'interessi successivi all'introduzione della lite. Questa prima citazione fu menata dalla sorte ad una camera del tribunale, che i consulenti della dama non trovaron punto opportuna. Feron dunque un altro atto d'instituzion del giudizio: e si commiser nuovamente all'agitazione del ruolo. Noi ammirammo

in silenzio la libertà di questo artificio, e la vedemmo punita. Perciocchè allora la causa pervenne alla prima camera, che uomo conscio del suo torto non fu giammai lieto di avere a suo giudice.

I. Innanzi ad essa Borrelli incominciò dal richiedere, che l'attrice fornisse una malleveria tanto ampia, quanto bastasse a rimborsarlo d'ogni spesa e d'ogni danno che si venisse a cagionargli. A relazione dell'ottimo signor giudice Urilia essa venne ordinata.

II. Spiegò poscia il convenuto le sue difese nel merito. Osservò che la quitanza rilasciata da lui per duc. 2000, e l'introito del valore di una fede di credito in duc. 3200, potean di certo mostrare, che la sig. Mill gli avea date coteste due somme; ma che punto non mostrando di averglielo date sotto legge di riaverle, non provavano il mutuo. D'altra parte i documenti, di cui si è fatta parola, e più d'ogni altro le sue lettere rendean fede manifesta che i pagamenti da lei fatti erano stati un compenso de' ricevuti servigii; e che, a giudizio di lei stessa, pur ben lontani dall'essere superiori al suo obbligo, nè pur lo aveano adeguato. Che se ancora lo avessero sorpassato di molto; non avrebber dato il diritto di ridomandarne una parte. Perciocchè fissato una volta fra gl'interessati il compenso, e volontariamente soddisfatto; l'autorità della convenzione e del fatto spontaneo il custodiva per sempre. D'altra parte non era giusto il muover disputa di quantità, dappoi che la cliente avea riprese le carte dalle mani del difensore, e così lo aveva spogliato d'ogni mezzo

di provare le proprie fatiche. Innoltre il più degli incomodi dell'avvocato Borrelli essendo posto in consigli ed in funzioni staccate; la legge del novembre 1827 li esimeva da tassa, e li rimetteva del tutto al piacimento delle parti. Finalmente la forza di una dimostrazione sì stretta era appena necessaria ad escluder l'azione. Poichè un pagamento eseguito senza indicazione di causa, ma tuttavia fatto a colui, che à renduti de' servigii, assumerebbe la forma di una largizion remuneratoria: e dove questa si limiti a de' semplici mobili, di cui si faccia la consegna, non occorre la solennità di un titolo autentico.

III. Le repliche dell'attrice furon tanto straordinarie, quanto l'era l'azione.

Negò che innanzi all'esilio dell'avvocato Borrelli egli l'avesse mai difesa. Aveva in vero conservato e forse ancora percorso il testamento di sua madre, ma per sola curiosità e senza idea di esercitarvi alcun ufizio legale. E come in fatti era possibile che Borrelli consigliasse per un paese straniero, il cui diritto civile non era a lui contro? Già si sa che l'ampiezza della sua scienza legale à da un canto per confine lo stretto di Messina, e dall'altro Portella. Nella controversia della signora Mill co' l'pittor de' suoi cani, ei (che non era più giudice) fu giudice conciliatore. Non era vero ch'egli agisse e presso le autorità diplomatiche e presso quelle del regno per guarentire la dama dalle pretese alimentari della sua unica figliuola: poichè ciò non costava che da un'attestazione largita dal costei avvocato sig. Franco:

ed a documento sì fatto non conveniva in verun modo esser cortese di fede. Se Borrelli redigette il contratto di compera fra lei e Mongiardini; non acquistò mai diritto ad averne compenso. Perciocchè allora occupava la sede di giudice. Successivamente ei riprese la profession di avvocato: e la dama omai pentita di aver fatta la compera, invocò per rivocarla il patrocínio di lui. Ma fu Borrelli sì tristo che non consentì a diroccare la sua medesima opera: ed a lei addusse il pretesto che per altra causa Mongiardini era divenuto suo cliente. Rimaneva alcuna lettera ben anche anteriore al 1821, nella quale ella confessava di aver ricevute da Borrelli delle carte relative a' suoi interessi (25). Ne rimaneva alcun' altra, dalla quale appariva di aver tanto potuto su lo spirito di lui, che qualche volta ei comparve per l'oggetto di difenderla anche innanzi a taluno de' commissarii di polizia (26). Ma a queste cose, come ad altre,

(25) Mando a riprendere queste carte. Come parto domani per Castellammare, sarei venuta in persona per ringraziarla per tante sue condescendenze, se il timore di recarle noja non mi avesse fatto credere un'imprudenza di presentarmi un'altra volta da lei - Gradisca intanto i miei sentimenti della più alta considerazione e rispetto, e mi permetta di dirmi - *Lettera della signora Mill sotto la data del 16 ottobre. L'anno non si esprime: ma è il 1818.*

(26) Lettere della signora Mill in data del 1 luglio 1818 del 12 aprile 1830 ec. Egli è vero che in un momento di tedio Borrelli negolle il suo patrocínio in affare di tal sorta: e le scrisse di non aver *pratica* delle cose correzionali. Ma venne con ciò forse a cancellare i servigii che appunto in queste materie le aveva renduti? Scrive il Badolisani che il suo avver-

non dava mente l'attrice: e proseguiva il discorso.

Dappoi che Borrelli (diceva ella) fu tornato alla patria, molti affari fastidiosi, molti piccioli litigii, e non si sa donde sorti, la tennero in ambascia. Ei per altro contentossi di non prestarle altra opera che di sensale forense: poichè le dette a difensore D. Luigi de Pascale. Veramente il medesimo non sostenne altre parti che di semplice patrocinatore: a veramente attestato che in ogni cosa fu diretto dal consiglio di Borrelli: e però nella lettera del 24 luglio 1826, mentre la signora paga al primo le semplici spese, invia per compenso a quest'ultimo un ordine in bianco. Ma che mai avrebbe detto in sua difesa l'attrice, se si fosse imposta la legge di non cozzare co' fatti? Quanto all'acquisto del casino ch'era stato messo in vendita dalla signora Niccolassi, l'avversaria assiecurava che null'altro ebbe luogo, che una dimanda di prezzo ed un presto rifiuto: e se la proprietaria dello stabile, scrivendo a Borrelli per ridomandargli i suoi titoli, gli ricorda le scritture inutilmente esaminate, e le replicate sessioni inutilmente tenute, non vuolsi averle credenza. Circa il progetto di compera del casino Migliorati e le infinite altre faccende, delle quali si è accennata anzi che distesa l'istoria, la signora o si taceva, o si contentava di emettere alcuna voce di sprezzo. Nè faceva mostra di curare che

sario non le conoscea, perchè avea scritto di non averne *pratica*. Ma dotto, com'ei si tiene, fra le altre cose, in grammatica, non è bene che confonda la *pratica* con la *teorica*.

la dimostrazion di questi fatti per lo più era contenuta nelle stesse sue lettere. Ma nulla poi negava con maggiore fermezza, che l'aver ella richiest e ricevuti de' consigli per la formazione del testamento. Scriveva anzi con molta ed elegante cortesia il difensore di lei, *che di tutte le cose dette dal convenuto, questa era la più strana, la più inaspettata, la più meravigliosa*. Per verità in tale ipotesi rimaneva a spiegare, a che mai la dama alludesse, quando inferma gravemente a se chiamava Borrelli, e di ciò dava a cagione lo stato di perplessità, in cui ella trovavasi (27). Dimenticando ch'egli era non ministro di religione, ma giureconsulto ed avvocato; avrebbe ella mai voluto a lui confidare gli scrupoli della propria coscienza?

Ma da tante inverisimiglianze non trattenuta l'attrice, ed anzi piena di mirabile ed inusitato coraggio, si faceva per la bocca del suo difensore a conchiudere CHE BORRELLI NON FU MAI IL SUO AVVOCATO (28).

IV. Sbalorditi da questa inopinata franchezza, noi dubitammo un istante, che le nostre ricordanze più profonde e più vive non fosser fallaci. Riprendemmo adunque con premura le principali sue lettere. Rileggemmo que' passi, da' quali appariva, che per lo corso di tanti anni lo à ella occupato di ogni sua faccenda forense, di ogni sua cura do-

(27) Vedete la nota 9 di questa memoria pag. 7.

(28) Memoria scritta per la sig. Mill in prima istanza pag. 40. V. 10.

mestica, ed in somma di ogni affare. Noi osservammo quante volte à magnificati gli effetti del patrocinio di lui, e si è detta a lui grata, ed à noverrata se stessa a' più tediosi clienti, e gli à offerti i più larghi ed indeterminati compensi. Dopo aver veduto com'ella può negar fede a se stessa, non fummo punto sorpresi, che la negasse parimente agli avvocati de' Pascale, Franco ed Aloï, i quali avevano attestate le fatiche di Borrelli. Pur trattandosi di cose le quali eran relative al loro ministero, e che non avevano alcun vincolo co'lor privati interessi; esigea la ragione, esigea l'uso del foro, che le loro attestazioni venisser contate, come contansi quelle de' pubblici uffiziali.

Se l'avversaria fe' uso della più grande libertà nel contraddire i fatti sicuri; non mostrò riserba maggiore nell'asserirne degli altri, che non mai ebber luogo. Vedeva ella, per esempio, che malgrado le sue ferme e risolte negative, i servigi a lei renduti dall'avvocato Borrelli erano in guisa provati da cattivarsi la fede. Vedeva pure che imputando a titolo di mutuo i due soli pagamenti che in realtà gli avea fatti; ogni cura di lui sarebbe quindi rimasta destituta di premio. Vedea in fine che poco sarebbe stato il circoscriverlo, come pure avea preteso, agl'interessi de' duc. 5300: perciocchè ella conveniva di non averli pattuiti: e però nella prima istituzion del giudizio non li aveva dimandati, se non per l'avvenire. In tali angustie che fe' ella? Immaginò che volendo remunerare Borrelli non di alcuna difesa, che gli avesse affidata, ma di qualche uffizio amichevole, che avea ricevuto da lui; il visitò gentilmente, e con ma-

no affettuosa (29) si compiacque di porgergli la ragguardevole somma di cinquanta ducati in monete d'oro. Tutto ciò avvenne in un giorno che non fa parte del tempo, ed avvenne in un luogo che non è nello spazio.

Tal era lo stato delle mutue difese, quando il tribunale civile maturamente ponderata e discussa la causa, su'l rapporto del rispettabile sig. presidente Oliva, pronunziò la sua sentenza: ed è difficile il decidere se più elegante ella sia o logicamente conceputa e conforme al diritto. S'incomincia dal citare i più notabili fatti, da' quali risulta, che tanto innanzi all'esilio, quanto appresso al suo ritorno fu Borrelli l'avvocato, il consulente abituale, il direttor d'ogni faccenda della signora Sofia Mill. Si mostra indi con forte e robusto raziocinio su gli elementi forniti dalle sue medesime lettere, che appunto a sdebitarsi de' ricevuti servigii furono diretti i pagamenti, che ella gli fece - Allontanata in tal guisa l'asserzione del mutuo, si stabilisce che ella non à verun diritto di ridomandar quelle somme. Si rigetta quindi la sua istanza: e l'attrice è condannata alle spese del giudizio.

Levò ella tal sentenza: e la impugnò con un appello, in cui non dedusse motivi - Nè per fino al momento, nel quale scriviamo, li à per anche dedotti. Ciò non ostante persuasi, che non può ella variare il suo sistema di difesa, esamineremo la causa su le posizioni discusse dal tribunale civile.

(29) Son parole della memoria scritta in 1 istanza per la signora Mill.

CAPITOLO II.

QUISTIONI A RISOLVERE.

I. L'attrice à ella provata la esistenza di un impronto? Ed in caso negativo debbe o no rigettarsi la sua azione?

II. La necessità di rigettarla non cresce ella forse per virtù delle sue lettere, le quali tutte smentiscono l'assertiva di un impronto?

III. Così nella ipotesi di un impronto non dimostrato, come in quella di un impronto smentito, à l'attrice il diritto di ridomandare le somme non pagate, sia per difetto, sia per insufficienza di causa?

CAPITOLO III.

DIMOSTRAZIONE PRINCIPALE DELLA NECESSITA' DI RIGETTAR L' AZIONE PER DIFETTO DI PROVA.

Scioglimento della prima quistione.

In ogni tempo ed in ogni legge fu sempre sacro il principio, che quegli, il quale introduce un'azione qualunque, è tenuto a giustificarla con opportuni documenti in ogni sua parte: » Allora che l'attore non prova (dice l'imperadore ANTONINO) il convenuto, benchè nulla faccia, sarà vincitore (30) «.

(30) Actore enim non probante, qui convenitur, etsi nihil ipse praestet, obtinebit. L. 4 Cod. de edendo.

Or la signora Sofia Mill assai francamente à richiesta la restituzione di un impronto: e debbe adunque provare che questo impronto vi sia. Che se in ciò non riesca; egli è per questo solo a rigettar l'azione.

Impronto è sinonimo di prestito. Quando cade su danari; vien chiamato dalla legge *prestito di consumazione o sia mutuo*. Il mutuo poi è definito nell' articolo 1764 » un contratto, co' l quale » uno de' contraenti consegna all' altro una data » quantità di cose, con l' obbligo a quest' ultimo » di restituirgli altrettanto della medesima specie e » qualità «.

Perciò l'impronto dee riunire due elementi indispensabili. Il primo è la consegna della cosa mutuata: il secondo poi è l'obbligo annesso a tal consegna di farne la restituzione.

I documenti esibiti dalla sig. Sofia Mill dimostrano al certo che gli à consegnati in due volte duc. 5300. Ma in alcun modo non dimostrano che li à consegnati sotto obbligo di restituzione. Ciò vuol dire in altri termini che dimostrano il pagamento, ma non dimostrano il prestito.

Possono esservi senza dubbio delle altre ragioni, per le quali si esiga, che il mutuo. Si può esigere per remunerazione delle proprie fatiche: si può esigere per versare in altre mani la somma: si può esigere ancora, come si dirà in appresso, per dono. Il convenuto non può essere obbligato a provare, che à ricevuto per uno o per altro motivo. *Etsi nihil ipse praestet*, dice l'imperadore, *obtinebit*.

Colui che à ricevuto il danajo, il possiede virtualmente nel suo patrimonio: e perchè solo il possiede, à diritto di ritenerlo, fino a che l'attore non dimostri che à diritto di toglierlo. Ma non dimostra per certo il diritto di toglierlo chi solamente dimostra di averglielo dato. In questo caso è dunque certo, che la dimanda di ripetere resta priva di base; e che perciò dee meritare senza dubbio il rigetto.

Tutt'altra è la opinione della sig. Sofia Mill. Non nega ella per certo che il mutuo sia composto di due parti distinte; la somministrazione della somma e l'obbligazione di renderla. Nè pur ella contrasta, che l'attore sia tenuto a dimostrare il suo assunto - Ma se l'assunto sia di un mutuo; ella vuole che l'attore debba solo dimostrare di aver dato il danajo. Ciò vuol dire che in tal caso debba solo dimostrare la metà del suo assunto; e che l'altra metà debba gravitare su' l' reo. In altri termini provare il mutuo non è, a sentimento della nostra avversaria, provar le due parti che riunite il compongono: e però o non è vero che il tutto si confonde con le sue parti insieme prese, o non è vero che le cose identiche posson surrogarsi a vicenda.

L'assurdità di queste conseguenze basta a screditare il principio, dal quale esse dipendono. Ma qual' è poi la ragione che in sostegno del medesimo apporta l'attrice? *Chi riceve il pagamento*, dic' ella, *dee menzionarne la causa: altrimenti è in mala fede*. Precisamente il contrario è disposizione espressa di dritto. Stabilisce questo che il dubbio va-

da sempre risoluto a pregiudizio di colui, il quale *poterat legem apertius conscribere* (31): e chi può scriver la legge è chi fornisce il danajo e non già chi il riceve » *Nel dubbio* (soggiunge l'art. 1315 » del nostro codice civile) le convenzioni s' in- » terpetrano contro colui che à stipulato, ed a fa- » vor di colui , che à contratta l' obbligazione « .

Come stretti a queste massime siensi tenuti i profondi giureconsulti romani , apparirà da una legge che avremo luogo di allegare nel capitolo penultimo num. 1 della presente memoria. Decide in essa POMPONIO che dove alcuno consegna una somma di danajo con intendimento di riaverla , che però non esprima ; non è seguentemente autorizzato a ripeterla.

Scrive in vero l'attuale difensor della dama , esser questi nulla meno che *ammaestramenti corsaleschi* , e teoriche ben degne di *Flibustieri e di Oscocchi*. Dal che noi concludiamo che gli Oscocchi ed i Flibustieri furon dunque ben forti nel diritto romano.

(31) *Veteribus placet, pactionem obscuram, vel ambiguam venditori, vel qui locavit, nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere - D. lib. 2. tit. 14 de pactis. L. 39 veteribus.*

CAPITOLO IV.

DIMOSTRAZIONE SUBORDINATA DELLA NECESSITA'
DI RIGETTARE L' AZIONE , PERCHÈ
PIENAMENTE SMENTITA.

Scioglimento della seconda quistione.

I. Potremmo dire che la confutazione di ciò che assume l' attrice , sia negli stessi documenti ch'ella produce in giudizio. Essi sono una dichiarazione in carta semplice di aver Borrelli ricevuti ducati due mila , e l' attestato del banco di aver egli esatta una polizza di ducati 3200 a lui girata puramente e semplicemente.

Or se la signora Sofia Mill avesse avuto l' intendimento di prestar queste due somme ; è egli presumibile che le avrebbe pagate per sì fatta maniera ? Come mai non avrebbe esatta dal preteso mutuuario la dichiarazione dell' obbligo di restituire i ducati 2000 ? Come non avrebbe pensato a fissare alcun termine per farne la restituzione ? E si può egli immaginare che nel girargli la polizza di duc. 3200 , non avrebbe detto che li dava per impronto grazioso ?

Non solo questo silenzio è inverisimile d' assai relativamente a chi dà , ma relativamente a chi riceve. In qualità di uomo di legge non potea Borrelli ignorare , che se il giorno della restituzione non è definito ; si può domandarla ben tosto (32).

(32) *In omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur. L. 14. ff. de reg. jur.*

Egli dunque dovea necessariamente temere, che gli fosse stata dimandata, mentre il giro della sua disgrazia non fosse ancora compiuto. Qual sarebbe stato in tal caso il suo imbarazzo? Ed appunto per prevenirlo avrebbe dovuto pattuire, che il suo obbligo scadesse dopo un certo numero di anni, od almeno posteriormente al suo ritorno nel regno. Come può immaginarsi che sì fatta precauzione siagli sfuggita; e che egli e la creditrice sieno stati di accordo in formare *un impronto per sintassi figurata*? Se ciò è molto inverisimile per gli 2000 ducati: l'è pure a bastanza per gli 3200. Poichè supposto il suo bisogno di averli in prestanza; avrebbe dovuto impedire, che gli fossero stati richiesti, mentre lo stato di penuria in lui continuasse. L'indicazione di un tempo, entro il quale avesse avuta la facoltà di goderli, sarebbe adunque sempre stata per lui indispensabile. Nè può credersi omessa senza fare grand'urto alle norme del buon senso.

Ciò che a questi raziocinii obbjetta l'avversaria, ciò che quasi negli stessi termini incessantemente ripete, è che la riscossa ricevuta de' ducati 2000, e la formalità di una carta bancaria per gli 3200 sien bastanti a provare la volontà ch'ella ebbe di riavere la somma - Ma nulla in vero è più futile di questo suo argomento. Può un avvocato poco onesto ridomandare il compenso che già gli è stato pagato: posson domandarlo i suoi eredi, cui non sia giunta la notizia di un pagamento sì fatto: e quando esiste una carta, la quale il dimostra, l'uno e l'altro inconveniente sono sen-

za dubbio prevenuti. Pur quegli che non dona per modo di remunerazione, ma per impulso gratuito e pienamente liberale, può conservare una prova del suo generoso procedere: perchè dove gli avvenga di non ottener la gratitudine, alla quale à diritto, possa rinfacciare il beneficio mal corrisposto all'ingrato. Finalmente la ricevuta può non avere altro oggetto che la sicurezza di colui, il quale reca la somma. Regolati da idee sì naturali e sì ovvie, non mai coloro che intesero di dar danajo in prestanza, furon contenti di una carta, la quale solo dimostrasse la somministrazione del danajo: ed ebber sempre in costume di segnarvi alcun che, donde apparisse la loro volontà di riscuoterlo. Come mai tal diligenza sarà stata omessa da una donna, alla quale nè mancava agilità di talento, nè mancava sollecitudine di conservare il suo avere?

II. Ma non evvi alcun uopo di argomenti negativi, mentre molti e positivi ed inconcussi ce ne offre l'attrice medesima. Deduciamo il primo da un fatto che ebbe luogo nel luglio del 1826. L'avvocato Borrelli aveva allora dato termine alla procedura con Totti e la sig. Mill soddisfattissima de' riportati vantaggi, gli scrisse in questi termini: « O' l'onore (di acchiuderle due ordini: l'uno per il sig. de Pa- » scale a saldo di duc. 22, ammontò delle spese » nella causa di Totti: e l'altro serve in testimo- » nianza della mia gratitudine per avermi fatto » l'onore di difendere le mie ragioni nella mede- » sima, avendo lasciata la somma in bianco, af-

» finchè Lei ci aggiunga quella che le pare, ben
 » certo che io avrò per rato e fermo quel che fa-
 » rà. Ed, anche le cercherei scusa di non aver pri-
 » ma adempito a questo mio DOVERE verso di lei
 » e verso il sig. de Pascale, se ne trovassi alcuna
 » che appagasse me medesima; onde mi confido
 » alla sua nota compiacenza «.

A luminose conseguenze questo fatto apre l'adi-
 to. Posto in fatti che allora fosse stata la signora
 Mill creditrice di Borrelli; il costui diritto per
 fatiche non avrebbe fatto che elidere una parte di
 tal credito (33). Lungi adunque dal dovergli la
 minima somma, sarebbe ella rimasta creditrice del
 residuo. Ma nel foglio su riferito ella in vece di-
 chiara, che una somma gli DEVE per compenso di
 difesa: e gli chiede anche scusa di aver tardato ad
 adempiere sì fatto DOVERE. Apertamente adunque
 presuppone che non aveva alcun credito per gli
 2000 ducati. D'avvantaggio nella ipotesi che avesse
 conosciuto di averlo; non avrebbe mai dovuto in-
 viare a Borrelli un ordine in bianco. Avrebbe in
 vece dovuto contentarsi d'invargli una ricevuta
 anche in bianco, perchè egli vi segnasse a suo pia-
 cere una somma da ritenersi rimessa, lasciando a

(33) Non v'è femmetta, la quale ignori che se debbe
 aver dieci da Tizio, e dee dargliene sei; è creditrice di soli 4.
 Ma questa osservazione di comun senso è volta in legge dall'ar-
 ticolo 1244 del nostro cod. civ. » La compensazione si fa *ipso*
 » *jure* per sola operazione della legge, ed anche senza saputa
 » de' debitori - Nel momento, in cui i due debiti esistono con-
 » temporaneamente; si estinguono reciprocamente fino alla con-
 » correnza delle rispettive lor quantità «.

credito il resto. Ma assurda cosa è il pensare, che
 mentre il contava debitore di tutta quella differen-
 za che poteva aver luogo fra il premio delle fati-
 che ed i 2000 ducati; avesse voluto spedirgli un
 mezzo di riscuotere dal suo banchiere altra somma.

III. Le sequele del fatto or ora esaminato ren-
 don sempre più chiaro e più sicuro il nostro as-
 sunto. In effetto nel primo capo di questa nostra
 memoria abbiamo riferito, che Borrelli non volle
 in alcun modo profittare dell'ordine in bianco.
 Memorando anzi con piacere la spontaneità del pa-
 gamento che la signora Mill gli avea fatto in un
 momento assai critico; e trovando innoltre indi-
 screto il determinare una somma ch'ella aveva ri-
 messa al suo pieno arbitrio; non senza molte e
 vive grazie le rinviò quella carta. Or nella ipotesi
 di un prestito, che mai la signora Mill avrebbe
 avuto a rispondergli? La maniera più semplice era
 quella di dire, che la faccenda dell'impronto non
 aveva a mescolarsi con quella del compenso; e che
 rimanendo in quanto all'uno la restituzione ri-
 messa al comodo di Borrelli; ella intanto avea cre-
 duto di non porre all'altro un ritardo. Or che si
 dirà in ascoltare che la signora Sofia Mill, a luo-
 go di tal cosa, ne fece anzi una direttamente con-
 traria? Nella lettera dell'8 agosto 1826 ella in fatti
 gli scrisse che il pagamento de' duc. 2000 gli si
 era da lei fatto CON PERFETTO DISINTERESSE e senz'al-
 cuna relazione a' futuri servigii; che lungi in fatti
 dall'augurarseli, non avea mai sperato di riveder-
 lo in questo regno; che appresso al suo ritorno
 li avea poscia richiesti con intendimento di dar-

gliene il premio dovuto; che la LIBERALITA' de' principii di lui impedendogli di accettare l'offerta compenso, in tal gara di generosità non vocea mostrare che ambisse di restar superiore; e che ella per tal motivo prendeva in fine il partito di rassegnarsi al suo rifiuto. Come mai conciliare questa massa di espressioni con l'idea di un impronto? Come mai la signora Mill che riputava perpetua la lontananza di lui dalla patria, potea pensare a ripetere il danajo mutuatogli in quell'estraneae regioni, dove la sorte dell'esilio avrebbe potuto condurlo? Dove mai sarebbe stata la LIBERALITA' DE' COSTUI PRINCIPII, s'egli si fosse ridotto a non esigere il suo credito per fatiche forensi da chi aveva a suo carico un credito maggiore? Su che si sarebbe fondata quella gara di generosità, di cui parla la lettera? E quale spiegazione plausibile potrebbe in fine prestarsi alle parole rimarchevoli, con cui questa finisce? *Voi stesso avete tante volte provata la dolcezza di conferire beneficii: e non avete bisogno nè pur di me, mentre io sarò esposta ad averne del vostro patrocinio.* Non fu udito giammai che il mutuo avesse luogo fra' contratti di beneficenza. Per contrario l'intero tenor di questa lettera mette fuori un'idea che ben facilmente si scorge. Borrelli aveva conferiti alla sig. Mill i suoi servigii alla maniera di *beneficii* o sia senza mostrare di volerne compenso: nella maniera medesima, senza mostrare di avvilirli co'l dichiararli mercenarii, gli aveva ella fornita nel 1821 una somma. Erano entrambi soddisfatti del loro mutuo procedere: e niuno si credeva in caso di ricercar

nel passato una ragione atta ad infrangere l'equilibrio convenzionale de' loro diritti. Ci si dica ora, in qual modo un tal sistema può scomporsi, e quasi che nulla dichiarazione esistesse in contrario, richiedersi, come impronto, i due mila ducati.

IV. La dimostrazione desume un' assai maggiore evidenza dalla lettera del 26 marzo 1829. In quella la signora Mill incomincia dall'accettare la permissione richiestale dall'avvocato Borrelli d'intitolarle alcuno de' suoi libri. Di poi ella soggiunge. » Quanto a me stessa, ò cercato più di una » volta, mi pare, di offerirle i miei deboli ser- » vigii, nè mai vi trovaste nel caso di accettarli. Sarebbe un'inconvenienza per me di pensare » che ne avesse bisogno affatto. Pure visto, che » si à, quando si vive nella società, da sostenere » un certo stabilimento di carrozza ec.; ed anche » le pubblicazioni, stampa e tanti altri accessorii » accagionano all'autore alcuno straordinario dispendio; ò creduta questa occasione opportuna » per rinnovarle la mia povera servitù, senza che » ella creda di avermi obbligazione alcuna. Nemica io dichiarata delle superfluità; non trovando » soddisfazione nelle grandezze del mondo; mi troverei sempre più ricca di un'altra, sebbene non » possedessi che una frazione della sostanza della mia famiglia: onde francamente Lei mi può far » vorire con presentarmi un motivo di provarle il mio rispetto per gli suoi talenti, e per l'acquaglien-za che mi à dimostrata amichevole. Non cercate, ma spontanee sgorgan quindi le conseguenze.

Dice la signora Mill che Borrelli non si era giammai ritrovato nel caso di accettar le sue offerte. Con ciò mostra evidentemente di non avere più in conto i due mila ducati, la cui offerta senza dubbio egli aveva accettata nel 1821. Perciocchè ella credeva che fossero stati assorbiti da' servigii precedenti.

Niuno dirà ch'ella gli offerisse un nuovo impronto grazioso per mantener la carrozza. Poichè sarebbe stato ridicolo il proporgli di far debito per nutrimento del lusso. Nè sarebbe poi stato in verun modo cortese l'esibirgli danajo che avesse dovuto restituire, per imprimere un'opera, la quale ella consentiva che le venisse dedicata. Ma perchè poi gli avrebbe detto che la sottrazion della somma, la quale ella gli offeriva, non avrebbe giammai diminuita di tanto la sua avita fortuna, che il residuo non bastasse a' suoi pochi bisogni? Certamente il dar cosa che si crede di riavere, non può esser contato, siccome una degradazione del nostro patrimonio. Egli è dunque sicuro che nella lettera del 26 marzo 1829 ella gli offre una somma con l'idea di non ripeterla.

E perchè dice di offrirgliela? Per due espresse ragioni; la prima per un attestato della sua considerazione inverso il talento: la seconda per averle egli fatta un' *accoglienza amichevole*. La prima senza dubbio ne richiama l'idea della cortesia a lei usata con l'offerta di dedicarle una produzione d'ingegno. La seconda rinchiude tutto ciò che di benevolo avea fatto per lei nel difenderla, assisterla, darle direzione e consiglio: perciocchè

tutte queste cose possono esser raccolte sotto l'espressione generica di un' *accoglienza amichevole*. In brevi termini può dirsi che la lettera offeriva una remunerazione all'autore, all'avvocato ed al gestore di tutti i suoi affari.

Questa offerta scritta in aprile del 1829 si vede accettata da Borrelli con una lettera spedita nel corso di quel mese. Nella stessa egli dice che la signora Mill non à cessato negli ultimi anni di dargli prova della sua generosità co'l fargli di quelle offerte che non sono meno ammirabili per la nobiltà, da cui partono, che per la delicatezza, da cui sono accompagnate. Appresso ei soggiunge che ripetendo nella sua memoria le magnanime offerte, ch'ella aveva avuta la generosità di fargli a voce ed in iscritto nel corso di quel mese; à incominciato a temere che diventi in fine colpevole o di poca fiducia nella sua virtù o di poco buon calcolo. Ecco un uomo che dopo aver renduti a codesta signora innumerabili servigii, non chiedea verun premio; che avea ricevute da lei delle offerte incessanti senza punto accettarle; e che sollecitato da lei stessa ed a viva voce ed in iscritto, alla pur fine le accetta. Ma che mai egli accetta, e che mai ella gli offeriva? Una remunerazione della premura che in qualità di avvocato e di gestor de' suoi affari avea mostrata per lei, e che ella denominava *accoglienza amichevole*; un incoraggiamento all'ingegno; una prestazione pecuniaria indiritta a compensare una prestazione di servigii; un atto in somma suscettivo di tutt'altra qualificazione che di quella di mutuo.

Inutilmente l'avversaria vuol deviar da questo

senso le parole della lettera, e travolgerne lo spirito. Sì; scrive Borrelli, celebrando i favori che da lei aveva ricevuti: e del pari la sig. Mill à in tante sue lettere celebrati i servigii che avea ricevuti da Borrelli (34). Ciò dinota che il linguaggio convenzionale fra essi era quello di contraccambiare la largizion delle opere con la largizion del danajo; e che tal forma ritenuta, sceglican modi di dire ad essa consentanei. Ciascuna dunque delle parti rendeva all'altra delle grazie, come se avesse ricevuto un beneficio gratuito: ma non mai perdevan di mira l'oggetto principale di mutuamente sdebitarsi.

Posto ciò, non poteva e non doveva Borrelli realizzare l'offerta, che la signora Mill gli avea fatta, con dimandarle di fissare la ricompensa dovutagli. Ciò sarebbe stato corrispondere in un modo ben villano a' modi di lei. Si avvisò dunque di

(34) Si faccia attenzione a' passi seguenti » Ma mi rimetto » con tutta sicurezza alle SUE CURE GENEROSE: ben certo che » non soccomberò, quando ò il tanto vantaggio di essere appog- » giato in una maniera così degna. *Lettera del 20 aprile 1829.*

» Mi vedo obbligata per la circostanza di rinnovarle questo » fastidio, perchè senza la di lei assistenza, è certo che caderò » in qualche altra disgrazia, essendo l'oggetto di tanta mala » fede ed inganni. *Lettera della stessa data.*

» Mi vedo costretta di tediare un'altra volta, per sapere » queste particolarità, affinchè non perda l'effetto delle sue » CONTINUE BUONE INTENZIONI in mio favore: per cui sotto » I SUOI AUSPICII ESCO SEMPRE TRIONFANTE delle persecuzioni » intentatemi da' maligni. *Lettera del 19 aprile 1829.*

Si veggano innoltre le lettere rapportate nell'epigrafe e nelle pag. . . .

scriverle ch'egli aveva de' debiti per la somma di duc. 3200; che aveva sperato di estinguerli co' pagamenti promessigli da alcuni debitori; ma che la costoro malizia avrebbe potuto differirli per tre o quattro altri anni. Così egli giustificava l'accettazione della offerta della signora Sofia Mill. Pur dubitava che costei o per avventura trovasse esorbitante la somma, o veramente nel fargli dell'esibizioni assai larghe avesse inteso di restringerle ad alcuni confini che avea mancato di esprimere. Egli adunque, a prevenire ogn'impression disgustosa, si avvisò di soggiungere » Accetto adunque la sua » nobile e benevola offerta non per quantità deter- » minata, ma per quella somma ch'ella crede; e » non sotto modo specifico, ma sotto quello che » meglio sia proporzionato ed alla liberalità di chi » concede ed alla discretezza di chi prende.

Ecco posta la signora Mill nell'arbitrio di dare alla prestazion del suo danajo quella estensione, quella forma, ed in somma quella legge che le tornasse più a grado. In tal posizione che fa ella? Memorando in quai termini avea fatta l'offerta; la realizza con una polizza di duc. 3200, alla quale appone una gira tutta semplice e pura in favor di Borrelli. Apertamente dunque ella mostra che a quel suo pagamento non intendeva di apporre nè condizione, nè modo, nè riserba veruna. E come ora può affermare, che pensò di apporvi quella della restituzione?

Questo raziocinio ingigantisce, se si percorre la lettera, con cui Borrelli ringrazia la signora Sofia Mill del conseguito pagamento: e la ringrazia

con tai lodi , con tale effusione di cuore , ed in somma con tal' enfasi , qual si addice a colui che ringrazia di un dono. Avrebbe dato buon indizio di aver perduta la mente , se non si fosse trattato che di ringraziar la creditrice di avergli fatto un prestito.

Si è ardito di dire che di quelle espressioni non si fosse avvalso Borrelli , se non perchè fin d' allora meditava di fraudare il suo danajo alla dama. Non mai la malignità umana à concepito ed espresso un sospetto più frivolo. E qual bisogno egli aveva di manifestare in una lettera la sua gratitudine ? Se un intendimento sì perverso e sì degno di chi il pensa avesse occupato Borrelli ; ei certamente avrebbe scelto di visitar la sua cliente, e di ringraziarla a viva voce , anzi che darle un pegno della sua riconoscenza in iscritto. Ma francamente , schiettamente egli era uso di agire : e però senza riserba ringraziava la dama del pagamento a lui fatto , come senza riserba ella solea ringraziarlo delle sue cure per lei. Che se la lettera fu concepita nel disegno di nuocere ; ella almeno fu un' arma depositata nelle mani di quella stessa sig. Mill , contro cui era preparata. E perchè dunque ella stessa à voluto brandirla co' l presentarla in giudizio ? Non potea Borrelli profetare il duplice evento , e che ella un giorno avrebbe mossa contro di lui una lite , e che sarebbe stata d'avvantaggio consigliata a traverso.

V. Se la cosa potesse rendersi anche più manifesta ; il diverrebbe per la lettera che la signora a lui scrisse sotto la data del 4 maggio 1830. Egli

aveva allora ricevuti ed i ducati 2000 ed i 3200. Non istimava , a dir vero , che uguagliassero il valore de' prestati servigii. Ma l'aver avute queste somme ed in tempo opportunissimo e dietro offerte volontarie , ne sosteneva nel suo animo una ricordanza piacevole e congiunta a gratitudine. Questi sentimenti gentili egli non lasciava di esprimere alla sig. Sofia Mill , allorchè ella specialmente si compiacea di rinnovargli le sue esibizioni. Ciò le diè luogo di scrivergli ne' termini seguenti » Col-
 » go l' occasione di rimandarle la chiave del ca-
 » sino a Capodimonte per esibirle i miei sinceri
 » ringraziamenti per lo zelo che à avuta la bontà
 » di dimostrarmi , agendo per me in queste ulti-
 » me circostanze , *COME IN TUTTE LE ALTRE*, in cui
 » mi à onorata del suo patrocínio , dappoi il suo
 » ritorno dall' estero. Nel più cortese modo crede
 » di professarmi una gratitudine che non à moti-
 » vo alcuno. Al contrario le sono debitrice di es-
 » sersi degnata di accordarmi il piacere di tribu-
 » tarle il *contrassegno del mio omaggio* : e sol-
 » tanto la supplico di restare convinto del mio
 » PERFETTO DISINTERESSE : giacchè ogni qual volta
 » mi rivolgo a lei , mi trovo molto confusa di
 » consumare un tempo sì prezioso , occupandola
 » per affari miei di poca importanza in confronto
 » de' proprii : perchè è impossibile che si creda che
 » io abbia un' anima plebea a segno di voler ti-
 » rare un conto di creditore e debitore : ed anche
 » in tal caso andrei sempre a soccombere , secon-
 » do la mia maniera di considerare le cose pecu-
 » niarie. Onde la prego , o signore , di scacciar per

» sempre l'idea di aver contratto con me un ob-
» bligo qualunque, per timore che non divenga
» molesta, o non termini in fastidio od in odio ».

In questo foglio che da se solo può decidere la lite, la signora dunque dichiara che fra Borrelli e lei non v'è conto di credito e debito; che imputare a lei stessa un'opinione contraria, sarebbe attribuirle un'anima estremamente PLEBEA; e che ciò sia strano per modo da doverlo credere IMPOSSIBILE. Ecco omai l'IMPOSSIBILE convertito in possibile. Ecco avverato il miracolo di un'anima PLEBEA sottentrata alla NOBILE, la quale forse va errante su per le altezze de' cieli. Ma ciò non ostante riman sempre la sua dichiarazione solenne che fra Borrelli e lei non esiste *ragion di credito e debito*; e che in ordine a lei, non à egli mai contratta *obbligazione* qualunque. Sempre vero rimane che niuno senza turpitudine può farsi ad impugnare la sua propria testimonianza (35); che niuno può cangiar consiglio in pregiudizio di altrui (36); che niuno può dispiacersi di ciò che altra volta gli piacque; e che in conseguenza un pagamento, il quale venne dichiarato non aver natura di credito, non può assumerla pur ora in virtù della meravigliosa volubilità dell'attrice.

(35) *Nimis enim indignum esse judicamus, quod sua quisque voce dilucide protestatus sit, id in eundem casum infirmare, testimonioque proprio resistere. Cod. lib. 4. tit. 30. de non numer. pec. L. generaliter 13. in fine.*

(36) *Nemo potest consilium suum mutare in alterius injuriam. L. 75. ff. de R. J.*

È curioso il vedere di qual modo ella si adopera a sciogliersi da una dimostrazione sì stretta. Ella dice che l'inesistenza del credito e debito non fu riferita dalla dama, se non a' soli interessi, de' quali era liberale inverso Borrelli. Ella dunque non sapeva che il credito, il debito non eran voci che indicavano il solo interesse, ma ben anche il capitale. Ed a che poi alludeva, quando passava ad affermare, che se fra lei e Borrelli si fosse un conto levato; sarebbe ella venuta senza dubbio a soccombere? Nel suo linguaggio stava forse che in un simile conto non sia compreso il capitale? Strano modo di dire le attribuisce, a creder nostro, il difensore di lei: e troppo egli confida sulla semplicità de' magistrati, se ardisce di legarvi alcuna speranza.

VI. Tanta è omai la evidenza della tesi assunta da noi, che saran forse riguardati, come pesanti e superflui i chiarimenti che aggiungiamo. Malgrado questo pericolo, noi chieghiamo alla gran corte la permissione di esporli. Noi li deduciamo dal tuono, di cui la signora si avvale in quella parte della sua corrispondenza che succede a' pagamenti.

Per esempio nella lettera del 2 gennajo 1831 inserita nell'epigrafe ella scrive. » Lei distratta » da mille cure per lo più pesanti e noiose, dee » certamente inclinare ad infastidirsi, quando i » clienti vengono ad accrescerne il peso. Io più » spesso di quel che vorrei son uno di questi: ma » non ce n'è alcuno, in cui la ripugnanza è maggiore per il cagionato disturbo; tanto più che » non trovo termine a bastanza compito per cer-

» cargliene scusa : onde mi confido interamente
» nella sua bontà «.

Ella chiude la lettera con queste parole. » Rin-
» novando sempre le mie scuse per tanto fastidio
» che le dò involontariamente , mi faccia grazia
» di credere a' sentimenti di alta stima , con cui
» mi pregio di soscrivermi «.

Nella lettera del 22 febbrajo 1833 ella si spiega
in questi termini. » Spero che non sia necessario,
» che io le torni a dire, quanto mi rincresce di dar-
» le tedio su gli affari miei domestici: ma ciò non
» ostante mi trovo in circostanze tanto penose ,
» che non so che fare , se non ricorro a lei «.

Or ci si dica in buona fede , se un tal modo
di esprimersi sia quello di una creditrice che scri-
ve al debitore , o piuttosto di una cliente che aven-
do soddisfatto l' avvocato di sue passate fatiche ,
ne dimanda delle nuove a credito.

CAPITOLO V.

DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITA' DI RIGETTARE L'AZIONE
PER LO GIUSTO TITOLO DEL CONVENUTO A RITENER
LA SOMMA RICHIESTA.

Scioglimento della terza quistione.

§. 1.

*Su 'l non poter l' attrice , tolta la causa del
mutuo , agir per altra causa.*

È detto e ripetuto nelle leggi romane che l'at-
tore dee provare la sua intenzione (37). Ciò dino-
ta ch' ei debbe giustificare la causa , per la quale
dimanda : e se a provarla non riesca , inutilmen-
te egli spera di veder accolta l'azione.

Si dice in fatti nell' art. 1305. » L' autorità
» della cosa giudicata non à luogo , se non rela-
» tivamente a ciò che à formato l' oggetto della
» sentenza. È necessario che la cosa domandata sia
» la stessa ; che la domanda sia fondata *su la me-*
» *desima causa* ; che la domanda sia fra le me-
» desime parti , e proposta da esse e contro di
» esse nella medesima qualità «. Da ciò deriva
che due liti fra le stesse persone , e nelle quali si
propone la stessa dimanda , ma per cause diverse ,
son riputate dalla legge sì fattamente distinte , che
il giudicato nell' una non fa ostacolo all' altra.

(37) L. 4. Cod. de edendo - L. 9. Cod. de except. etc.

Quindi è che basta solamente variar la causa del chiedere per variar l'azione: e quindi pure risulta che nel corso di una lite non è permesso di variare la causa del chiedere. Poichè in altro caso si passerebbe dall'azione proposta ad un'altra in tutto diversa: ciò appunto in diritto è specialmente vietato (38).

Ora è stato dimostrato ne' precedenti capitoli che la signora Mill avendo preso ad agire per la restituzione di un impronto; non solo non è punto riuscita a provarlo, ma l'è anzi avvenuto di rimanere smentita. Non è dunque ammessa ad opporre in questo giudizio medesimo, che, per esempio, ella à pagato in conto di ricompensa di fatiche forensi; che à fatta una donazione, la quale, come nulla, intende di rivocare, od altra cosa sì fatta. Poichè se ella il facesse; starebbe a suo danno l'impossibilità di variare la causa del chiedere.

Nè sol questa è la ragione che le fa impedimento: poichè avvenne un'altra di non minore

(38) Libellus emendari, aut mutari potest ab actore. Emendatio ejus ad partem, mutatio ad totum refertur An alterutrum actori, reo invito, licet impune? Non licet. *GOTO-FREDUS ad L. 3. Cod. de edendo.*

Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat in exercendis consultationibus tam appellatori, quam adversae parti novis etiam adsertionibus utendi, vel exceptionibus, quae non ad novum capitulum pertinent, sed ex illis oriuntur, et illis conjunctae sunt, quae apud anteriorem judicem noscuntur propositae. *Cod. lib. 3. tit. 6. de tempor. et re-parat. L. 4. per hanc.*

importanza. Essa è, che se alcuno non può impugnare il suo fatto; ciò è specialmente vietato dalle nostre leggi all'attore (39). Or la signora Mill apertamente contraddirebbe se stessa, se dopo aver detto che il danajo fu da lei somministrato a cagione di mutuo, si facesse ora a pretendere di averlo anzi dato in conto di fatiche od a causa di dono. Ella dunque non potrebbe venire ascoltata.

§. 2.

Su 'l buon diritto del convenuto, qualunque sia la causa, per cui l'attrice dimanda.

Ma s'immagini per poco che sia permesso all'attrice variar la causa del chiedere. Ecco tutto ciò che ella sarà nel caso di dire. Allontanata per sempre l'idea dell'impronto, riman per altro sicuro che io ò pagata una somma di ducati 5200. Chi da me l'à ricevuta, non può averla presa, se non per due ragioni. La prima è quella di un compenso per le sue fatiche forensi: la seconda è di un dono. Or la prima causa non istà: poichè quelle fatiche sono inferiori di molto alla somma ricevuta: e per lo meno io ò diritto di riaverne il di più. La seconda è pur labile: poichè dono non può farsi senza titolo autentico.

Ora ad ambe queste cose daremo risposta.

I. La signora Mill non può obbiettare che i

(39) Vedete la nota 38. Favorabiliores rei potius, quam actores habentur. *L. 125. ff. de R. J.*

ducati 5200 sien più che le fatiche, di cui dovea dare il compenso.

Poichè in primo luogo ella stessa à proclamato il contrario nella sua lettera del 4 maggio 1830 di sopra riferita. Dopo avere in quella osservato, essere impossibile il credere, ch' ella abbia un' anima cotanto plebea da voler tirare un conto di credito e debito, soggiunge in termini espressi: » Ed » anche in tal caso *andrei sempre a soccombere*, » secondo la mia maniera di considerare le cose » pecuniarie «. Ciò vuol dire che secondo il suo modo di vedere, il valor pagato a Borrelli è vinto da quello de' servigii renduti. Ella dunque al presente non può disconvenirne - Perciocchè dice l'imperadore GIUSTINO » Riputiamo ben indegno » che alcuno debiliti ciò che à chiaramente affer- » mato con la sua voce medesima; e che resista » in tal guisa alla sua propria testimonianza (40).

Per secondo è detto nell'articolo 19 della legge del 27 novembre 1827 » I consulti a voce che » il cliente abbia presi da' suoi avvocati, saranno » da lui anticipatamente pagati, nè vanno soggetti » a tassa, presumendosi il pagamento preventivo » con presunzione di dritto che non ammette pro- » va in contrario. Lo stesso per le funzioni isola- » te e distaccate «. Or di sì fatte funzioni, di sì fatti consulti chi dirà quanti e quali la signora Sofia Mill abbia ricevuti da Borrelli? Tutta la sua corrispondenza epistolare da un capo all'altro n'è colma. Poichè consulti son di certo ciò ch' egli eb-

(40) Vedete la nota 35.

be a suggerirle e su'l testamento materno, la cui importanza ella espone in una delle sue lettere (41) e su'l testamento suo proprio, il che vuol dire su oggetti, i quali tutta comprendeano la fortuna di lei, e su' progetti di compera ch' ella intendeva di fare, e su di ogni altra sua faccenda e giudiziaria ed economica e puramente domestica, di cui le sue lettere mostrano ch' ella amò di occuparlo. Nè più che funzioni staccate son quelle informazioni a' ministri, alle autorità diplomatiche e qualche volta anche a' semplici impiegati di polizia, alle quali così spesso e con tanto incomodo lo indussero e la sua molta insistenza e lo zelo per lei. Di niuna di queste cose ei sarebbe stato autorizzato a dimandar pagamento, se per avventura veruno ei ne avesse ricevuto. Per eguaglianza di ragione non può ella dunque al presente muover piato con lui su le somme pagategli.

Per terzo è scritto in altro articolo della legge mentovata » Il cliente che abbia pagato somma maggiore di quella, a cui sarà giunta la tassa giu- » ridica CHIESTA dall'avvocato, avrà diritto di ri- » peter l'eccesso, come indebito (42) «. Adunque al cliente un tal diritto non nasce, se non quando l'avvocato, non pago della riconoscenza di lui, ne CHIEDE una maggiore, ed è soccombente. È questa in somma una pena, cui dalla legge è sottoposto, allorchè spinge i suoi voti al di là della giustizia e della liberalità del cliente. Ma in qual

(41) Vedete la nota 9.

(42) Art. 32. della legge del 27 novembre 1827.

mai luogo fu scritto, che sia tenuto a restituire, pur quando altro non brama, ciò che questi gli à dato di suo proprio volere? Il pagamento fatto da una parte ed accettato dall'altra costituisce allora il soggetto di una valutazione convenzionale, che niuna delle parti può sciogliere in dissenso dell'altra (43). Nè poi la pena debbe estendersi al di là di quel caso, per lo quale fu scritta (44).

Per ultimo è visibile che una gran parte de' fastidij, de' quali la sig. Mill è stata cagione a Borrelli, son compresi nella sfera delle faccende economiche o puramente familiari, che non entrano punto in tassa. Ve n'è pure di molte che non solamente non ispettano alla professione ch'egli esercita, ma che sono pur di molto inferiori a quel rango, che la società gli attribuisce. Chi mai di fatti à veduto ch'ei si occupasse nel foro di altri affari che civili e di una certa importanza? Chi de' suoi colleghi non reputa molto al di sotto di se l'informar gl'impiegati di bassa polizia, l'interenersi su gli oggetti dell'altrui vertenze domestiche, e discender fino a prender parte ne' pettegolezzi de' clienti e ne' lor minuti capricci? Non può dirsi che la sig. Mill di essi lo abbia occupato per troppo basso concetto ch'ella avesse di lui. Poichè anzi le sue lettere di passo in passo dimostrano, che l'opinione di lei, conforme a quella del pubblico, il collocava in un posto non poco elevato.

(43) Art. 1088 delle leggi civili.

(44) Poenae molliendae sunt potius, quam asperandae. L. 42. ff. de poenis.

Or certamente ella aveva la libertà di confidare i suoi più piccioli affari al maggior uomo del mondo: e quest'uomo avea del pari la libertà di dare alla sua opera il più gran prezzo possibile. Potea bene la sig. Mill non consentire a pagarlo, e pentirsi di aver eletto un istrumento più nobile che non chiedeva il lavoro. Ma dopo aver pagato questo prezzo, dopo averlo anche pagato di suo spontaneo movimento, e dopo avere riscossa la soddisfazione di colui, che avea diritto di chiederlo; può ella essere ammessa impunemente a pretendere che questo prezzo sia troppo?

Che no'l possa, può cavarsi da disposizioni espresse di legge.

Dove in fatti alcun servizio non à compenso prefisso dal diritto civile; non partorisce in colui, il quale viene a profittarne, un obbligo di remunerarlo, se non per diritto naturale. Ora è disposto nell'art. 1188 delle nostre leggi civili » La » ripetizione non si ammette riguardo alle obblighazioni naturali che si sieno volontariamente » adempiute ». Ciò pure è stabilito nelle leggi romane (45).

Egli è del pari stabilito che » dove alcuno » scientemente abbia pagato l'indebitum con intento di ripeterlo; non può nè pur chiederne la ripetizione (46) ». Il motivo che ne ad-

(45) L. 16. ff. de fidejussoribus, et alibi.

(46) Quod quis, sciens indebitum, dedit HAC MENTE, UT POSTEA REPETERET, repetere non potest. D. lib. XII. tit. 6. de condict. indebiti. L. 50. quod quis. Pomponius.

duce il FABRO, è che allora egli debbe rimproverare a se stesso il non aver manifestato il proprio pensiero: e si sa che le leggi soccorrono non già i dormienti, ma i vigili (47). Sorge quindi ad evidenza che la sig. Sofia Mill non avrebbe avuto di-

(47) Ratio dubitandi. Vulgatum philosophorum et prudentum nostrorum verbum est, actus nunquam operari ultra intentionem agentium. Atqui ponitur, indebitum a sciente quidem solutum fuisse, sed ea mente tamen, ut posset repetere. Ergo quamvis dici soleat, cujus per errorem soluti repetitio est, ejus consulto dati donationem esse; id tamen in proposita specie locum habere non potest, in qua sicuti constat de animo repetendi, ita et de animo non donandi - Neque vero quisquam aut invitatus, aut ignorans, rem suam donat: cum donatio esse non possit, nisi quae a liberalitate causam habeat: nec liberalitas ulla intelligi in eo, qui habeat animum repetendi.

DECIDITUR - Condictio indebiti auxilium juris est ex aequitate inductum, ut errantibus et per imperitiam lapsis, non ut stultis subveniatur. (L. 9. §. ult. de jur. et facti ignor.). Atqui sicut errat ille, qui ignorans indebitum solvit, quod putat se debere; ita stultus est, quisquis indebitum sciens solvit, cum donandi animum habeat, donare autem sit perdere. Sed stultior ille, qui sciens se non debere, solvit TAMEN HAC MENTE, UT POSTEA REPETAT. Hic enim quodammodo habet ludibrio auxilium et aequitatem legum, ut loquitur Justinianus (in lege ult. §. ult. C. de bonis, quae lib.) existimans, majorem propositi sui et voluntatis, quam juris fore potestatem. Quod neque in dispositionibus inter vivos, neque in ultimis voluntatibus fieri unquam potest. FABER ad pandect. lib. XII. tit. 6. de condict. indebiti. L. 50. quod quis.

Propositum in mente retentum nihil operatur: sicut nec animus aut intentio intrinseca condicendi. Gotsfredus ad L. 7. Cod. lib. 4. tit. 6. de condict. ob causam datorum. Lit. G.

Jus civile vigilantibus scriptum est: L. 24. in fine ff. quae in fraudem.

ritto di riscuoter le somme, che sapendo di non doverle, avesse pagate, quando anche in pagarle avesse avuta la segreta volontà di ripeterle. Che si dirà, se anzi costa di non aver ella mai avuta una volontà così fatta, e di averne anzi avuta una totalmente contraria?

II. Finalmente l'ipotesi di una donazione ritrattabile resiste alla legge: e non è punto di accordo con la massa de' fatti comparativamente discussi. Non comporta la legge che ritrattabili si reputino nè pur le semplici donazioni, e nè pur se sieno sformite di titolo autentico, quando oggetto delle medesime è una somma di danajo od altra cosa mobile, di cui si faccia la consegna (48). D'altra parte non neghiamo che il fatto risultante dalle scritture intime offre in vero alcuni punti, a cui l'idea di una liberalità potrebbe forse appigliarsi (49). Poichè di sopra abbiain veduto che dal momento, in cui Borrelli rinviò alla signora il suo ordine in bianco, e si pose in su la linea della più gentile compitezza, ella pure si fe' pregio di collocarglisi a lato. Preser dunque l'attitu-

(48) Questo teorema è uno de' più sicuri del moderno diritto civile. Vedi il POTHIER nel trattato delle donazioni tra vivi sez. 2. art. 1. - il MERLIN nelle quistioni di dritto §. VI. pag. 243. 244. vol. 2. ediz. del 1810. in Parigi - LO STESSO nel repertorio alla parola donation sez. III. §. 7. tom. 4. pag. 83. - il TOULLIER nel dritto civile lib. III. tit. 2. cap. IV. §. 177. tom. 5. pag. 147. edizion di Bruxelles ec.

(49) Vedete la lettera del 26 marzo 1829, con la quale la sig. Mill ripete a Borrelli le sue offerte, e le lettere, con cui questi le accetta, e la ringrazia.

dine di due intrinseci amici, di cui l'uno fa dono de' proprii servigii, e l'altro di danajo. Nè strano modo fu questo di servigii e compensi. Poichè non mai sortì dagli usi del conversare civile; e specialmente da quelli di una lunga e stretta conoscenza il contraccambiare in certa guisa regalo con regalo. Ma pura forma fu questa fra i sig. Mill e Borrelli. Poichè il complesso delle lettere che mutuamente si scrissero, apertamente dimostrano che fu pensiero della dama guiderdonar l'avvocato, il consulente abituale, ed in somma l'individuo, cui ella diceasi per tanti modi obbligata; e che pensiero di costui fu pur quello di ricevere delle onorate sue opere compenso onorato. Senza ciò la severa economia della prima le avrebbe impedito di offerire: ed il nobile orgoglio del secondo gli avrebbe impedito di accettare. Tal sostanza di cose non può riportare alcun danno da qualche apparenza di dono, se pur questa apparenza potesse includere un vizio. Perciocchè dice l'artic. 1109 delle leggi civili » Nelle convenzioni debbe indagarsi, qual sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole «.

Posto ciò, la quistione torna sempre a vedersi, se un eccesso di compenso sia soggetto a ripetersi: e di ciò abbiain detto a bastanza sotto il numero primo.

CAPITOLO ULTIMO.

CONCHIUSSIONE.

Con un'azione estremamente ardita la signora Mill à voluto interpellare Borrelli alla restituzione di un impronto. Ma ben lungi dal provare di averglielo fatto, si è limitata a' documenti, da' quali solo risulta di avergli date due somme. Per questo appunto che non è riuscita a dimostrar la sua intenzione, la volontà della legge imperiosamente esigeva, che la dimanda di lei venisse rigettata.

Ma non è stato egli pago di fondar la sua ragione su'l difetto di prova. Egli è ito più innanzi. Egli à voluto smentire con delle prove dirette e la falsa assertiva e la pretension dell'attrice. Ei le à cavate non solo da attestazioni autorevoli, ma esplicitamente e chiaramente dalle stesse sue lettere.

Dopo avere in tal guisa distrutta l'azione, egli à mostrato che l'avversaria non può mica variarla; e che non può ridomandare sia per mancanza di causa, sia per insufficienza di essa, sia per nullità di donazione, ciò che à ridomandato a titolo di mutuo.

Ma perseguitando l'attrice ne' suoi ultimi ripari, à pur voluto porre in luce, che i servigii da lui resi a questa immemore dama, son causa vera e sufficiente de' pagamenti a lui fatti. Ei l'à pur anche chiarito nella maniera più autentica e con la corrispondenza epistolare di lei e con documenti di altro modo, e con l'autorità della legge.

Per menare la dimostrazione alla maggiore evidenza si è in fine fatto scorgere che smentita per

sempre l'assertiva del mutuo, ed allontanata pur l'idea di prezzo de' servigii; la pretension di ripetere i pagamenti a lui fatti sarebbe in questo caso anche opposta alla legge.

Da per tutto adunque apparisce che l'azione intentata dalla signora Sofia Mill è mera calunnia. Che se ne abbiamo chiesto il castigo con una condanna rigorosa ne' danni ed interessi; non vi sarà certamente chi voglia apporcelo a biasimo. Assister per lo corso di molti e molti anni una donna sola e straniera; prender su di se tutto il peso delle sue faccende giudiziarie, familiari ed economiche; non lasciarsi ributtare dalla sua volubilità, da' suoi capricci, dalle malattie, dalle immondezze e dal puzzo de' suoi cani; tener fronte a' convocii di tanti e tanti disgustati de' singolari suoi modi; cercarla spesso in abitazioni impervie e lontane; di tanti e tali fastidii non mai chiederle compenso; spinger l'onestà e la discretezza fino al segno di rinviarle degli ordini in bianco; contentarsi in fine del guiderdone che replicatamente si è offerto, e spontaneamente si è dato; e poi vederselo ridomandare a titolo d'impronto; è certamente soffrir tratti e duri e criminosi e ben degni di esercitare la severità de' magistrati. La imploriamo adunque con fiducia dalla equità, dalla giustizia della gran corte civile. Meno anche la imploriamo per lo interesse di Borrelli che per quello dell'avvocheria, a cui sì fatti trattamenti fanno grave minaccia.

Napoli 14 settembre 1834.

APPENDICE.

La sig. Mill, dopo aver prodotto l'appello contro la sentenza de' primi giudici, si rendette contumace: e poscia contro la decisione pronunziata in sua assenza produsse le opposizioni - Per la discussion delle medesime ella pregò d'intervenire il primo presidente della gran corte civile signor commendatore TAVASSI.

Nel cinque febbrajo 1835, la terza camera della gran corte, udito il rapporto del sig. consigliere Bianculli, udite le aringhe del sig. barone Poerio per lo sig. Borrelli e del sig. Badolisani per la signora Mill, ed udite le conclusioni del cavalier de Simone procurator generale sostituto tendenti al rigetto delle opposizioni e dell'appello; li à in effetto rigettati A VOTI UNIFORMI, à condannata la sig. Mill alle spese del giudizio, compreso il compenso degli avvocati a lei contrarii, ed à condannata lei alla multa di appello ed il suo patrocinatore alla multa di opposizione.

Eran votanti i lodati sig. commendatore Tavassi e consigliere Bianculli, il presidente della camera sig. Palomba, ed i sig. consiglieri Sardi, Giannelli, Laudati e de Rosa.

La sentenza confermata era stata altresì renduta A VOTI UNIFORMI e su le UNIFORMI conclusioni del pubblico ministero dalla prima camera del tri-

bunal civile, composta dal sig. presidente Oliva relatore e da' sig. giudici Urilia e Fortunati.

Per lo sig. Borrelli intervennero co' l' barone Poerio sì in prima istanza e sì in appello gli avvocati D. Antonio Starace e D. Niccola Braca.

Casa 4 marzo 1835.

INDICE.



	Pag.
CAP. I. <i>Fatti preliminari e quistioni che ne risultano</i>	5
§. 1. <i>Fatti anteriori al giudizio</i>	ivi
§. 2. <i>Fatti del giudizio</i>	17
CAP. II. <i>Quistioni a risolvere</i>	25
CAP. III. <i>Dimostrazione principale della necessità di rigettar l'azione per difetto di prova</i>	ivi
<i>Scioglimento della prima quistione</i> ..	ivi
CAP. IV. <i>Dimostrazione subordinata della necessità di rigettare l'azione, perchè pienamente smentita</i>	29
<i>Scioglimento della seconda quistione</i>	ivi
CAP. V. <i>Dimostrazione della necessità di rigettare l'azione per lo giusto titolo del convenuto a ritenere la somma richiesta</i>	45
<i>Scioglimento della terza quistione</i> ..	ivi
§. 1. <i>Su' l non poter l' attrice, toltà la causa del mutuo, agir per altra causa</i>	ivi
§. 2. <i>Su' l buon diritto del convenuto, qualunque sia la causa, per cui l' attrice dimanda</i>	47
CAP. ULT. <i>Conchiusione</i>	55
<i>Appendice</i>	57

Inv. V 299